Prot. n. 15/2014 C

FIDES ET PAX

MARIO OLIVERI

PER GRAZIA DI DIO E DELLA S. SEDE APOSTOLICA

VESCOVO DI ALBENGA – IMPERIA

La Confraternita **IMMACOLATA CONCEZIONE SOTTO IL TITOLO DI SAN CARLO BORROMEO** con sede in **Bardino Vecchio (SV)**, ci ha presentato lo Statuto della Confraternita ed il Regolamento Interno affinché, dopo averli confrontati con lo Statuto Diocesano delle Confraternite, perché non si discordi da esso, possa essere approvato.

Considerato che sia lo Statuto che il Regolamento a noi presentati, concordano con lo Statuto Diocesano delle Confraternite,

CON IL PRESENTE
DECRETO
NOI APPROVIAMO

lo Statuto definitivo ed il Regolamento interno della CONFRATERNITA Immacolata Concezione sotto il titolo di San Carlo Borromeo con sede in BardinoVecchio Frazione del Comune di Tovo San Giacomo, nel territorio della Parrocchia di San Giovanni Battista.

Con ogni benedizione ed augurio per una crescita nella fede e nell'esemplarità della vita cristiana.

Dei predetto Statuto due copie sono conservate nell'Archivio della Cancelleria di Curia Diocesana.

Albenga, dall'Episcopio, li 28 gennaio 2014.

Il Pro Cancelliere Vescovile

MARIUS OLIVERI EPISCOPUS ALBINGANENSIS IMPERIAE

IL VESCOVO

+ Mario Oliveri

STATUTO

Art. 1
La Confraternita Immacolata Concezione sotto il titolo di San Carlo Borromeo, avente sede nell'Oratorio intitolato all'Immacolata Concezione sito in Piazza San Carlo snc 17020 in Bardino Vecchio Frazione del Comune di Tovo San Giacomo SV é un'associazione pubblica di fedeli eretta nel sec XVI.

Art. 2
La Confraternita ha come fini principali la santificazione dei confratelli, l'esercizio del culto pubblico e la promozione di opere di carità fraterna.
Per realizzare tali fini la Confraternita si propone in particolare di:
a) vivere come aggregazione ecclesiale che aiuta i confratelli a realizzare pienamente la propria vocazione cristiana mediante un'intensa vita spirituale e un'efficace attività apostolica;
b) promuovere iniziative per la formazione permanente dei soci in campo religioso;
c) dare incremento alle manifestazioni del culto pubblico e della pietà popolare, soprattutto nelle feste tradizionali;
d) favorire l'unione fraterna di persone aventi un vincolo di comune origine, di categoria o di lavoro, in modo di poter assumere un impegno nell'apostolato di ambiente;
e) promuovere iniziative di carattere educativo, culturale, di assistenza e di accoglienza in forme varie, sempre in spirito di carità fraterna e tenendo conto delle necessità locali e del progetto pastorale diocesano.
La Confraternita può svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, a norma dell'art. 15 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

Art. 3
La Confraternita è sottoposta, a norma del diritto canonico, alla giurisdizione dell'Ordinario della Diocesi di Albenga - Imperia. Essa promuove rapporti di fraternità e collaborazione con le altre associazioni di fedeli e con gli organismi ecclesiali della diocesi.

Art. 4
Possono far parte della Confraternita come confratelli i fedeli di maggiore età che si propongono di perseguire i fini della medesima e si impegnano a rispettarne lo statuto.
Sono soci aggregati coloro che in qualsiasi modo partecipano alle attività della Confraternita.

Art. 5
L'ammissione dei membri effettivi è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda dell'interessato con la commendatizia di un Confratello o Consorella, dopo un periodo di prova stabilito dallo stesso Consiglio Direttivo.
Per le persone che chiedono di partecipare alle attività formative e spirituali della Confraternita è sufficiente l'approvazione del Priore della stessa.

Art. 6
I confratelli hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, di partecipare alle attività apostoliche della Confraternita, di pagare la quota annuale di iscrizione e di tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto che non contrasti con le finalità della Confraternita. La vita cristiana e l'impegno apostolico sono alimentati dalla lettura della Sacra Scrittura, dalla celebrazione della Liturgia delle Ore e dalla recita del Rosario, dalla partecipazione frequente ai sacramenti dell'Eucarestia e della Riconciliazione.

Art. 7
I membri cessano di appartenere alla Confraternita:
a) per dimissione volontaria. I confratelli si considerano implicitamente dimissionari in caso di assenza continuata per un anno e mancato pagamento di tre anni consecutivi della quota annuale.
b) per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Confratello dimesso può ricorrere contro la delibera di dimissione all'Ordinario diocesano.

Art. 8
Gli organi della Confraternita sono:
l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Priore.
Gli officiali della Confraternita sono: il Vice Priore, il Segretario, il Tesoriere.

Art. 9
L'Assemblea, composta di tutti i membri effettivi, è il supremo organo deliberativo della Confraternita. Essa è convocata ordinariamente dal Priore una volta l'anno per verificare l'andamento della vita della Confraternita, approvare la relazione del Priore e il rendiconto economico, esaminare le linee direttive proposte dal Consiglio e approvare le norme regolamentari.
L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo, di un decimo degli ascritti o dell'Ordinario diocesano.
La convocazione deve essere fatta a mezzo avviso con indicazione dell'ordine del giorno affisso nella sede almeno dieci giorni prima della data fissata.
Ogni confratello può essere latore di non più di due deleghe di altri confratelli in tutti i casi salvo le elezioni.
L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di persona o per delega di almeno la metà dei confratelli; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei confratelli presenti o rappresentati.

Art. 10
Il Consiglio Direttivo è composto dal Priore, dai tre officiali e da tre Consiglieri, tutti eletti dall'Assemblea per un triennio. Venendo a mancare uno degli officiali, il Consiglio stesso elegge un supplente che resta in carica fino al termine del triennio.

Art. 11
Il Priore dirige la Confraternita nel rispetto dello statuto, ne ha la rappresentanza legale e provvede all'ordinaria amministrazione.
Il Priore eletto inizia l'esercizio del suo ufficio dopo la conferma dall'Ordinario diocesano. Il Priore può essere rimosso dall'ufficio con decreto dell'Ordinario diocesano in presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche.

Art. 12
Il Vice Priore collabora con il Priore e lo sostituisce in caso di assenza. Venendo a mancare per qualsiasi causa il Priore, il Vice Priore assume le sue funzioni fino al termine del triennio.
Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio e conserva il libro degli ascritti e dei verbali.
Il Tesoriere ha l'amministrazione contabile e prepara il rendiconto annuale.

Art. 13
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi per deliberare su qualsiasi punto relativo alla vita della Confraternita che non sia di competenza dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo delibera gli atti di straordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal codice di diritto canonico, integrato dalle delibere della Conferenza Episcopale Italiana e dal decreto dato dal Vescovo diocesano ai sensi del can. 1281, devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica.
Occorre inoltre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma massima fissata dalla C.E.I. o aventi per oggetto beni di valore storico o artistico o donati alla chiesa ex voto.

Art. 14
Il Cappellano, nominato dall'Ordinario diocesano a sua discrezione, ha la cura pastorale dei confratelli ed è responsabile delle celebrazioni liturgiche. Egli partecipa con voto consultivo al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Art. 15
Il patrimonio della Confraternita è costituito dalle quote annuali degli ascritti, dal ricavato di eventuali attività associative e da eventuali oblazioni o contributi di soci o di terzi. L'amministrazione del patrimonio è regolata dai canoni dei libro quinto del codice di diritto canonico.

La Confraternita non ha fine di lucro. Tutte le prestazioni dei confratelli nei confronti della Confraternita sono gratuite. E' vietato distribuire ai confratelli anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Confraternita. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato ogni anno dall'Assemblea e presentato all'Ordinario diocesano. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Sono autorizzati ad operare su: conto bancoposta - conto corrente bancario o depositi di risparmio il Priore ed il Tesoriere con firma disgiunta.

Art. 16
La Confraternita si estingue se viene legittimamente soppressa dal Vescovo diocesano o se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni.
In caso di estinzione della Confraternita il suo patrimonio sarà devoluto alla Parrocchia di San Giovanni Battista in Bardino Vecchio, frazione del Comune di Tovo San Giacomo dal Vescovo diocesano, seguendo la procedura prevista dall'art. 20 delle norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 tra l'Italia e la Santa Sede.

Art. 17
In presenza di speciali circostanze, ove gravi ragioni lo richiedano, il Vescovo della diocesi di Albenga - Imperia può nominare, ai sensi del can. 318, § 1 del codice di diritto canonico, un commissario che in suo nome diriga e rappresenti temporaneamente la Confraternita, in sostituzione degli organi statutari, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 18
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme contenute nel Codice di Diritto Canonico e le leggi italiane in quanto applicabili agli enti ecclesiastici e quanto disposto dallo Statuto per le Confraternite della Diocesi di Albenga – Imperia emanato dal Vescovo diocesano il 29 giugno 1993 e sue successive modifiche.

Art. 19
Il presente Statuto è integrato da un Regolamento Interno. In tale documento sono contenute quelle norme che servono per una migliore gestione della Confraternita.

Art. 20
Il presente Statuto si compone di venti articoli, entra in vigore dalla data di approvazione concessa dal Vescovo. Tale documento deve essere portato a conoscenza di tutti coloro che sono ascritti alla Confraternita raccomandando particolarmente ad ogni Confratello di osservarlo e farlo osservare scrupolosamente in ogni sua parte.

REGOLAMENTO INTERNO

PREMESSA

Nel comune di Tovo San Giacomo nella Frazione di Bardino Vecchio SV, nel territorio della Parrocchia di San Giovanni Battista esiste e opera la Confraternita Immacolata Concezione sotto il titolo di San Carlo Borromeo. Ha per sede l'Oratorio dell'Immacolata Concezione. Ha come patrona la Beata Vergine Maria venerata sotto il titolo dell'Immacolata Concezione e compatrono San Carlo Borromeo.

FINALITA'

Art. 1

La Confraternita di Confraternita Immacolata Concezione sotto il titolo di San Carlo Borromeo ha fine prevalente di culto. E' impegnata nell'effettuare opere di misericordia e carità.

DEI CONFRATELLI

Art. 2

§ 1) Possono entrare a far parte della Confraternita i fedeli, uomini e/o donne, che esprimono il desiderio di condividere l'esperienza di vita cristiana confraternale;
§ 2) Il candidato chiede al Consiglio Direttivo, con apposita domanda scritta, presentata entro il giorno quattro novembre, di essere accettato nella Confraternita. Alla domanda di ammissione devono essere allegati: l'estratto del certificato di Battesimo e Cresima, un' auto dichiarazione certificante: la non iscrizione a sette o associazioni condannate dalla Chiesa e di non essere colpito da censura ecclesiastica. Per coloro che non fanno parte della nostra Parrocchia è necessario il nulla osta del Parroco della Parrocchia di appartenenza con allegato il certificato di idoneità;
§ 3) Sarà cura del Consiglio Direttivo, esaminata la documentazione prodotta, udito il parere del Maestro dei Novizi e ricevuto il nulla osta dell'Assistente Ecclesiastico, ammettere il candidato alla Confraternita;
§ 4) Qualora il candidato sia ammesso a entrare a far parte della Confraternita nella successiva festa dell'Immacolata Concezione ricevorà la vestizione con cappa e cingolo iniziando l'anno di noviziato.
§ 5) Al termine dell'anno di noviziato sarà cura del Consiglio Direttivo valutato il comportamento del candidato, udito il parere del Maestro dei Novizi e ottenuto il nulla osta dell'Assistente Ecclesiastico, comunicargli l'ammissione alla Confraternita. Durante la successiva festa dell'Immacolata Concezione il Novizio effettuerà nuovamente la vestizione che lo confermerà membro effettivo.

Art. 3

§ 1) Il Confratello che ha raggiunto il settantacinquesimo anno di età assume il titolo di Confratello Emerito.
§ 2) E' cura del Consiglio Direttivo ricevuto il nulla osta dell'Assistente Ecclesiastico conferire il titolo di Confratello Onorario a quella persona, non facente parte della Confraternita, che ha dato esempio di particolare benemerenza nei confronti della stessa. Non avrà né voce attiva né passiva ne potrà indossare l'abito della Confraternita.
§ 3) In casi particolari, sono ammessi a coadiuvare i Confratelli effettivi, ricevuto il nulla osta dell'Assistente Ecclesiastico, per straordinari impegni, alcuni fedeli Battezzati e di provata Fede Cattolica. Essi possono indossare la cappa e cingolo bianchi, forniti dalla Confraternita per lo stretto tempo che necessita. Vengono definiti *simpatizzanti* della Confraternita dell'Immacolata Concezione sotto il titolo di San Carlo Borromeo. Non hanno né voce attiva ne passiva.

ELEZIONI

Incarichi

Art. 4

§ 1) Il Priore è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale dei Confratelli. Il suo mandato dura tre anni ed è il legale rappresentante della Confraternita. A questo incarico possono essere eletti solo i Confratelli che hanno maturato, al giorno delle elezioni, il terzo anno consecutivo di iscrizione alla Confraternita.

§ 2) Il Vice Priore, in caso di assenza del Priore ne fa le veci.

§ 3) Il Segretario cura tutte le funzioni di segreteria.

§ 4) Il Tesoriere espleta tutti i doveri della contabilità.

§ 5) I Consiglieri, ognuno nelle proprie mansioni, coadiuvano il Priore affinché siano attuate le delibere del Consiglio.

§ 6) I Revisori dei conti vidimano, annualmente, le scritture contabili. Qualora riscontrino irregolarità, sono tenuti ad informare l'Economo Diocesano.

Durata e designazione degli incarichi

Art. 5

§ 1) Le elezioni atte a nominare il Priore ed il Consiglio Direttivo si terranno ogni triennio il giorno 1 Novembre. In casi eccezionali il Consiglio Direttivo ha facoltà di fissare nuova data.

§ 2) La convocazione dell'Assemblea Generale sarà comunicata, per iscritto, ad ogni Confratello almeno dieci giorni prima della data stabilita.

§ 3) Il Priore eletto che ha accettato l'incarico ed è stato confermato dall'Assistente Ecclesiastico, si insedierà ufficialmente durante la festa dell'Immacolata Concezione nella quale presterà giuramento.

§ 4) Il Priore eletto, entro dieci giorni dalla data della sua elezione, convocherà per iscritto, unitamente al Parroco, i sei Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti per procedere alla nomina, di: Vice Priore, Segretario e Tesoriere.

§ 5) Alla presenza dell'Assistente Ecclesiastico, tenuto conto del bene della Confraternita e delle inclinazioni individuali, sono nominati, uno ad uno dai membri eletti: il Vice Priore, il Segretario e il Tesoriere. Ciò avviene dopo adeguata consultazione fra i membri eletti, mediante votazione a scrutinio segreto procedendo carica per carica nell'ordine: Vice- Priore, Segretario e Tesoriere.

§ 6) i Confratelli con mansioni di: Vice Priore, Segretario o Tesoriere, che si trovassero nelle condizioni di non poter adempiere al proprio servizio possono mettere a disposizione l'incarico pur restando membri di Consiglio. Qualora non vi sia la possibilità di trovare immediato accordo fra i membri di Consiglio, il Priore assumerà l'incarico "ad interim". Successivamente si procederà alla nomina, all'interno del Consiglio stesso, di un altro Confratello che ne assumerà l'incarico.

Formazione del seggio ed operatività elettive

Art. 6

L'Assistente Ecclesiastico nomina tra i Confratelli il Presidente di seggio che sua volta designa due scrutatori. Il Presidente di seggio apre le due urne e ne fa visionare l'interno al Parroco, quindi le sigilla, coadiuvato dagli scrutatori timbra e sigla le schede.

Art. 7

§1) La scheda per l' elezione del Priore è di colore bianca. Essa deve contenere l'elenco dei cognomi e nomi di quei Confratelli che alla data delle elezione hanno maturato il terzo anno consecutivo di iscrizione alla Confraternita. Tale elenco, deve essere disposto sulla scheda, in ordine alfabetico dall'alto in basso con a fianco una casella ove dovrà essere apposta la preferenza. Nella medesima scheda, prima dell'elenco occorre apporre la dicitura: *" si può esprimere una sola preferenza, ogni altro segno annulla la presente scheda".*

§ 2) La scheda per l' elezione dei membri di Consiglio è di colore giallo. Essa deve contenere l'elenco dei cognomi e nomi di tutti i Confratelli effettivi. Tale elenco, deve essere disposto sulla scheda, in ordine alfabetico all'alto in basso con a fianco una casella ove dovrà essere apposta la preferenza. Nella medesima scheda, prima dell'elenco occorre apporre la dicitura: "*si possono esprimere fino ad otto*

preferenze ogni altro segno annulla la presente scheda.".

Art. 8

§ 1) Il Presidente di seggio chiama i Confratelli, uno ad uno, procedendo in ordine alfabetico, gli consegna le due schede, l'una per l'elezione del Priore l'altra per l'elezione dei membri di Consiglio, e li invita a recarsi in luogo apposito per esprimere i suffragi. Il Confratello, dopo aver votato deve piegare all'interno le schede e consegnarle al Presidente di seggio che le deporrà nelle apposite urne. Terminate le operazioni di voto il Presidente di seggio apre prima l'urna del Priore ed effettua il conteggio pubblico dei suffragi sottoponendone l'esito al Parroco che procederà alla proclamazione dell'eletto. In modo analogo si procederà per l'urna dei membri del Consiglio.

§ 2) In caso di parità di uno o più Confratelli ha diritto di accettare l'incarico colui che ha maturato anzianità maggiore di vestizione. Qualora si presentasse parità anche in quest'ultimo caso ha diritto di accettare colui che anagraficamente è più anziano.

INCARICHI PARTICOLARI

Art. 9

§ 1) All'interno della Confraternita è nominato dal Consiglio Direttivo, udito il parere dell'Assistente Ecclesiastico, un Confratello all'incarico di Maestro dei Novizi.
Non è un'incarico elettivo, la durata segue il mandato del Consiglio Direttivo. Può essere nominato a questo incarico anche un Confratello che non fa parte del Consiglio Direttivo.

§ 2) Il Maestro dei Novizi è colui che cura la formazione morale e spirituale dei Confratelli che hanno chiesto di entrare a far parte della Confraternita.

INSEGNE

Art. 10

§ 1) La divisa che indossa il Confratello è composta di: cappa di tela bianca alta da terra non più di trenta centimetri e di cingolo color bianco. Il cingolo sia annodato e cadente sul fianco sinistro della cappa. I Cristezzanti sopra l'abito portano un tabarrino di colore rosso scuro.

§ 2) Il candidato che viene confermato Confratello si procura la divisa a suo carico.

§ 3) Il Priore ha divisa uguale agli altri Confratelli, nella durata del suo incarico per segno distintivo usa il cingolo di colore rosso.

§ 4) Quando si partecipa alle liturgie in cui è previsto indossare la divisa si curi che la stessa sia pulita e stirata. E' obbligo indossare pantaloni lunghi e calzare scarpe chiuse.

§ 5) Il Confratello che non indossa la divisa, quando prescritta, non può prendere posto accanto agli altri Confratelli.

§ 6) Qualora il Confratello presenti le proprie dimissioni dalla Confraternita o ne cessi per vari motivi la condizione di Confratello è obbligato a restituire la divisa alla Confraternita.

§ 7) Qualora il Confratello sia deceduto, se ha espresso il desiderio di essere vestito con la divisa della Confraternita, può farlo. Se al momento ricopre l'incarico di Priore indossi l'abito da Confratello senza segno distintivo legato a ciò che ricopre al momento.

AMMINISTRAZIONE

Quota statutaria

Art. 11

Secondo quanto disposto dalle vigenti norme si stabilisce che:

§ 1) Entro il mese di dicembre il Consiglio Direttivo decida in merito al valore della quota statutaria da applicare ai Confratelli;

§ 2) Il tempo in cui occorre che essa venga versata nella cassa della Confraternita è compreso dal giorno 1 al 31 del mese di dicembre dello stesso anno.

§ 3) Se entro tale termine vi fossero dei Confratelli inadempienti occorre siano avvertiti, tramite apposita comunicazione scritta, ricordando di versare la quota.

§ 4) Qualora vi fossero dei Confratelli inadempienti di un anno, due o tre, occorre siano avvertiti con apposita comunicazione scritta informandoli della posizione in cui si trovano, invitandoli a versare le quote statutarie in arretrato.
§5) Accertato che il Confratello non ha regolarizzato le quote arretrate, si notifichi per iscritto al Confratello, che non fa più parte della Confraternita.

Comunicazioni

Art. 12
Al fine di rendere informati tutti i Confratelli circa gli impegni e le iniziative intraprese dal Consiglio occorre che, in vista di tali appuntamenti, venga data a tutti debita informazione scritta, almeno cinque giorni prima, mediante apposite circolari da recapitare ad ogni singolo Confratello e che una copia di essa sia affissa presso la bacheca posta al di fuori dell'Oratorio.

Art. 13
Si comunichi, con apposita circolare, entro il giorno 30 del mese di aprile l'importo del bilancio relativo alla gestione economica dell'anno trascorso.

Art.14
Qualora un membro di Consiglio non possa prendere parte ad una riunione, il Priore o il Segretario si curi di contattarlo entro giorni cinque per informarlo, anche in modo sintetico, su quanto è stato stabilito o discusso.

Art. 15

Qualora un Confratello abbia intenzione di far uso della denominazione della Confraternita deve chiedere apposita autorizzazione per iscritto motivandone l'istanza. La domanda sarà valutata dal Consiglio Direttivo che si esprimerà a maggioranza.

FESTE

Art. 16

§ 1) Con particolare devozione, celebra nel proprio Oratorio, in modo solenne le seguenti feste:
Immacolata Concezione e San Carlo Borromeo.

PROCESSIONI

Art. 17
La Confraternita partecipa alle processioni Parrocchiali sia tradizionali che straordinarie.

Art. 18
§1) I Confratelli che prendono parte alle processioni si posizionano:
- dietro la Croce astile durante il funerale di un Confratello;
- dietro al Crocifisso, quando vanno in rappresentanza fuori Parrocchia;
- davanti al clero o dietro la statua coloro che sono in eccedenza nel trasporto della stessa.

§2) I Confratelli nelle processioni sfileranno in fila per due rispettandoli seguente ordine:
- novizi;
- l'ordine di anzianità di vestizione, dal più giovane al più vecchio, per coloro che non hanno incarichi;
- i Consiglieri;
- i Funzionari;
- il Priore.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Esequie

Art. 19

§ 1) il Confratello è tenuto ad indossare la divisa durante il rito della celebrazione delle esequie di un membro della Confraternita;
§ 2) circa le modalità di partecipazione dei Confratelli al funerale di uno di essi occorre prendere preventivi accordi con il Parroco del luogo ove si tiene la celebrazione;
§ 3) qualora ci si trovi nella necessità di ospitare un Confratello defunto nell'Oratorio occorre chiedere i dovuti permessi al Parroco e concordare anche iniziative di suffragio;
§ 4) la vigilia dei funerali sarà recitato nell'Oratorio secondo la tradizione il S. Rosario in suffragio del Confratello defunto;
§ 5) i Confratelli, con la divisa della Confraternita, al termine della celebrazione delle esequie accompagnino il defunto al Campo Santo;
§ 6) appena possibile si farà celebrare nell'Oratorio una S. Messa in suffragio del Confratello defunto dandone tempestivo avviso ai famigliari.

Suffragi

Art. 20

§1) Nel mese di novembre, si faccia celebrare almeno una Santa Messa in suffragio dei Confratelli defunti.
§ 2) Nel corso dell'anno si provveda a far celebrare una Santa Messa in suffragio dei Cappellani defunti della Confraternita.

Opere di Carità

Art. 21

Sarà cura del Consiglio Direttivo stabilire annualmente le iniziative di carità da intraprendere nel corso dell'anno, operando in modo particolare nei periodi dell'Avvento e della Quaresima.

Tutela del patrimonio artistico e culturale

Art. 22

Le opere d'arte di proprietà della Confraternita, soggette a vincoli di tutela, al fine di preservarle da eventuali danni e volendo limitare rischi derivanti da trasporti possono essere trasportate o esposte all'interno del territorio della propria Parrocchia. Qualora si presenti la straordinaria necessità di uscire da tale ambito provvederà tramite delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo chiedendo successivamente le debite autorizzazioni agli organi preposti al rilascio di tale benestare.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Per cambiare le norme contenute nel presente Regolamento occorre la maggioranza assoluta dell'Assemblea appositamente convocata ed il nulla Osta dell' Assistente Ecclesiastico. Di seguito, il testo dovrà essere sottoposto al Vescovo diocesano per ottenerne l'approvazione e la promulgazione.

Art. 24

Il presente Regolamento si compone di venticinque articoli, entra in vigore dalla data di approvazione concessa dal Vescovo. Tale documento deve essere portato a conoscenza di tutti coloro che sono ascritti alla Confraternita raccomandando particolarmente ad ogni Confratello di osservarlo e farlo osservare scrupolosamente in ogni sua parte.

Art. 25

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme contenute nel codice di diritto canonico e quanto disposto dallo Statuto Diocesano per le Confraternite emanato dal Vescovo il 29 giugno 1993 sue successive modifiche e dallo Statuto della Confraternita.